

La polizza per gli studenti in gita scolastica, che prevede il rimborso in caso di rinuncia al viaggio, l'assistenza sanitaria, una copertura per gli infortuni ed una copertura per i danni causati a terzi.

Assistenza in viaggio

- Centrale Operativa 24 ore su 24 e consulenza medica telefonica
- Trasporto sanitario con eventuale accompagnamento medico per rientro al domicilio
- Invio medicinali e messaggi urgenti
- Viaggio di un familiare in caso di ricovero
- Prolungamento soggiorno e rientro convalescente
- Rientro della salma in caso di decesso dell'assicurato
- · Rientro anticipato in caso di decesso di un famigliare
- · Anticipo di denaro
- · Protezione documenti e carte di credito
- Reperimento di un legale e anticipo cauzione
- Rimborso spese telefoniche per assistenza

Spese mediche

- Pagamento diretto delle spese farmaceutiche, ospedaliere e chirurgiche fino a:
 - ∘ € 600 in Italia
 - € 5.500 all'estero
- Rimborso spese di trasporto dal luogo dell'evento fino al centro medico di pronto soccorso
- · Rimborso spese odontoiatriche urgenti
- Rimborso spese per cure sostenute al rientro al domicilio a seguito di infortunio in viaggio

Responsabilità Civile

 Rimborso per danni involontariamente provocati a terzi durante il viaggio, fino a € 25.000

Bagaglio

- Rimborso a seguito furto, rapina, scippo, incendio, mancata riconsegna da parte del vettore aereo fino a:
 - € 200 in Italia
 - ∘ € 500 all'estero

Infortuni di Viaggio

• Indennizzo in caso di morte o invalidità permanente, fino a € 50.000

Annullamento Viaggio

- Rimborso fino a € 500 delle penali applicate dal Tour Operator per rinunce al viaggio dovute a:
 - o malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un familiare
 - impossibilità di raggiungere il luogo di partenza per incidente al mezzo di trasporto o calamità naturali

Nota: Se la polizza è emessa nei 10 giorni precedenti la partenza, la garanzia "annullamento viaggio" non è operante.

Interruzione del Viaggio

 Rimborso della parte di soggiorno non usufruita a causa di rientro anticipato o rimpatrio sanitario organizzati dalla Centrale Operativa fino a € 300

Il presente documento costituisce un estratto delle coperture offerte e assume un carattere informativo senza valenza contrattuale. Le garanzie possono prevedere limitazioni, massimali, franchigie o scoperti. Si raccomanda la lettura delle condizioni integrali di assicurazione allegate.

Ricordiamo che per beneficiare delle prestazioni di assistenza e per richiedere la presa a carico delle spese mediche in seguito ad un evento incluso in polizza occorre contattare la Centrale Operativa.

COME RICHIEDERE ASSISTENZA IN VIAGGIO

Contattare la Centrale Operativa attiva 24 ore su 24 al numero +39 02 26 609 862

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

Per sinistri diversi dalle richieste di assistenza, si possono utilizzare le sequenti modalità:

- telefono, al numero 02 26 609 690
- web, collegandosi al sito www.ilmiosinistro.it
- posta, all'indirizzo:

AGA INTERNATIONAL S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Liquidazione Danni Globy - Casella Postale 1112 - Via Cordusio 4, 20123 - Milano

Scegli la denuncia via telefono o web per velocizzare il rimborso con la procedura Globy Quick

Scarica "My TravelApp" per la tua assistenza in viaggio senza pensieri e registra la tua polizza Globy!





Ricordati di portare con te questo documento in viaggio



Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

• Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è AGA International S.A.

Sede Legale

37, Rue Taitbout, 75009 Paris - France

Registro delle Imprese e delle Società Francese nr. 519490080

Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel(ACP) il 1 febbraio 2010

• Rappresentanza Generale per l'Italia

Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail

02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it - info@allianz-assistance.it

• Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

• Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

· Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AGA International S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità

AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

fax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.

Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'Isvap che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si
impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati da AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi e primariamente fornirLe i servizi e le informazioni, da Lei richiesti, mediante l'uso di fax,del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.

Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it



DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali e dei capi di vestiario di proprietà dell'Assicurato che lo stesso indossa o porta con sè durante il viaggio, le borse da

viaggio e le valigie utilizzate come contenitori degli effetti personali

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto

l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione. Nel caso di persona fisica, il soggetto maggiorenne dotato di capacità di agire.

Europa: l'Italia, i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del bacino del Mediterraneo, Algeria, Canarie, Cipro, Egitto, Israele,

Libano, Libia.

Evento: l'accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, il sinistro.

Familiare: il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, nonno/a, suocero/a, genero, nuora, cognato/a, nipoti dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui

conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Globy®: il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la Società stessa.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la

morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Malattia: l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Mondo: la Federazione Russa, i paesi non compresi nelle definizioni Italia ed Europa

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale

Sinistro: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di "familiare"

Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE

1) Operatività e decorrenza

La copertura assicurativa, espressamente sottoscritta è operante:

- per viaggi effettuati esclusivamente a scopo di studio o turismo scolastico;
- per periodi, con un massimo comunque di 100 giorni, destinazioni e capitali identificati in polizza;
- se il Contraente è, nel solo caso di persona fisica, maggiorenne dotato di capacità di agire;
- dalle ore e dal giorno indicati in polizza, se il premio corrispondente al periodo prescelto è stato pagato. Come riferimento per la decorrenza Globy® utilizza il fuso orario di Roma (UTC/GMT +1)

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2) Persone assicurabili

Globy® assicura docenti, studenti e loro accompagnatori (anche se familiari):

- a. domiciliati o residenti in Italia
- b. residenti all'estero ma domiciliati temporaneamente in Italia, in viaggio all'estero. In questo caso le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;
- c. residenti all'estero, ma solo per viaggi da questi effettuati in Italia. Valgono per loro le condizioni, anche di premio, operanti per i residenti in Italia in viaggio all'estero;

3) Validità Territoriale

L'assicurazione è valida per la destinazione prescelta ed identificata in polizza, secondo i disposti del comma 4.2 del successivo art. 4 Limiti di sottoscrizione.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte delle Nazioni Unite e/o dell'Unione Europea. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito globy allianzassistance.it/pages/avvertenze.

4) Limiti di sottoscrizione

- 4.1 Non è consentita la stipulazione di più polizze Globy® o di capitolato Aga International S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia a garanzia del medesimo rischio al fine
- a. elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- b. prolungare il periodo di copertura di un richio (viaggio) già in corso;
- c. prolungare il periodo di copertura oltre i 100 giorni continuativi per lo stesso viaggio.
- 4.2 Nei casi in cui il costo della polizza (premio) sia determinato anche dalla destinazione, la polizza stessa, pena la non validità, deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio, anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre. A tale scopo non devono essere, invece, considerate le tappe di tratte in congiunzione.
- 4.3 La polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del viaggio. Qualora l'emissione avvenga successivamente alla data di partenza, in caso di sinistro Globy® non darà seguito alle richiesti di assistenza o di rimborso.

5) In caso di sinistro

L'Assicurato, o chi per esso, deve

- a. darne avviso:
 - a Globy® secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod.Civ.);
 - o a tutti gli Assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze sullo stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
- b. mettere a disposizione di Globy® tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista alla sezione Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.

Globy® corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute.

6) Riduzione dei Capitali Assicurati a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio".

7. Esclusioni comuni a tutte le garanzie Globy® esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a. danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere:
- b. scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- $\hbox{c. coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;}\\$



- d. confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- f. viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g. trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h. esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i. materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- l. inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- m. fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- n. dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- o. atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- p. errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- q. abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
- r. infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- s. suicidio o tentativo di suicidio;
- t. Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- u. guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- v. epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- w. quarantene.

8) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

GARANZIE

Annullamento viaggio/ Interruzione del viaggio/ Assistenza alla persona/ Bagaglio/ Infortuni di viaggio/ Responsabilità civile verso terzi

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto

Globy® rimborsa, fino ad un massimo di € 500 per Assicurato, la penale applicata contrattualmente da un Operatore Turistico per rinuncia al viaggio determinata da una delle seguenti circostanze, imprevedibili al momento della prenotazione:

- a. malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un suo familiare (vedi "Definizioni");
- b. impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di incidente al mezzo di trasporto durante il tragitto o di calamità naturali dichiarate dalle Autorità.

1.2 Criteri di liquidazione e scoperto

Globy® rimborsa la penale di annullamento:

- a. qualora il viaggio sia annullato in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Allianz Global Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato;
- b. riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso. Globy® ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di vi-aggio non utilizzati:
- non utilizzati;
 c. con lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 nel solo caso di viaggi il cui regolamento di penale preveda, indipendentemente dalla data di prenotazione, una percentuale uguale al 100% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa), sempreché la causa di annullamento sia diversa da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato o di un suo famigliare.
 - In presenza di viaggi costituiti da una pluralità di servizi assoggettati a diversi regolamenti di penale lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 verrà applicato solo sulla penale relativa ai servizi che prevedono una percentuale uguale al 100% a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza e sempreché la causa di annullamento sia diversa da morte o ricovero ospedaliero (Day Hospital o Pronto Soccorso esclusi) dell'Assicurato o di un suo famigliare. Per la restante parte, Globy® non applicherà nessuno scoperto
- nessuno scoperto.

 d. senza scoperto in tutti i restanti casi non espressamente previsti alla precedente lett. c).

1.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono escluse dall'assicurazione le conseguenze derivanti da:

- a. malattie preesistenti a carattere evolutivo e loro complicanze o qualora al momento della prenotazione sussistano già le condizioni o gli eventi che potrebbero provocare l'annullamento;
- b. patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il sesto mese;
- c. atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.

1.4 Disposizioni e Limitazion

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento:

- a. la garanzia non è operante se la polizza School Friend Card è stata emessa negli ultimi 10 giorni (di calendario) precedenti la partenza;
- b. Globy® School Firend Card è operante per una unica domanda di risarcimento al verificarsi della quale decade. indipendentemente dall'esito della richiesta e del valore dell'eventuale indennizzo;
- c. in caso di malattia o infortunio è data facoltà ai medici di Globy® di effettuare un controllo medico.

2. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO (rimborso pro-rata temporis)

2.1 Oggetto

Globy® rimborsa il pro rata del soggiorno non usufruito a decorrere dalla data di rientro a domicilio in caso di:

- a. rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 3.1 comma e);
- b. rientro anticipato a causa del decesso di un familiare a casa, autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa ai sensi dell'art. 3.1 comma i);

Il rimborso sarà effettuato conteggiando il rateo dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento con un massimo di € 300 per Assicurato.

2.2 Esclusioni(ad integrazione dell'art. 7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® esclude ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa

Allianz (II) Global Assistance

3. ASSISTENZA ALLA PERSONA

3.1 Oggetto

Globy® mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune per la gestione del caso avvalendosi, se necessario, della collaborazione dei medici sul posto, ovvero:

- a. consulenza medica telefonica, servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.
 - Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste:
- b. İnvio gratuito di un medico. Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati con Globy®, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi.
 - AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario.
- c. segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero, compatibilmente con la disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;
- d. trasporto sanitario organizzato dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;
- e. rientro sanitario organizzato alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato ai rimpatri nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) saranno effettuate con il mezzo che l'équipe medica della Centrale Operativa riterrà più idoneo (aereo sanitario, aereo di linea, ambulanza, ecc.) e, comunque, non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio del medico, sul posto o nel corso del viaggio;
- malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;
- f. assistenza infermieristica presso il domicilio dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Globy® terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza:
- g. pagamento diretto sul luogo o rimborso, nel limite previsto per destinazione del viaggio, pari a:
 - o fino a € 600 per i viaggi in Italia
 - o fino a € 5.500 per i viaggi in Europa-Federazione Russa-Mondo

degli importi rimasti effettivamente a carico dell'Assicurato per

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico del pronto soccorso;
- o ricovero ospedaliero, con il limite di € 258 per le rette giornaliere di degenza presso l'Istituto di Cura;
- intervento chirurgico;
- o onorari medici;
- o spese ospedaliere in genere;
- o spese farmaceutiche, purché prescritte da un medico;
- o cure dentarie urgenti, con il limite massimo di € 155;
- o cure ricevute a domicilio nei 30 giorni successivi al rientro, per il solo caso di infortunio accaduto all'estero e nel limite di € 516.

l rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 52 per sinistro.

Nel solo caso di ricovero ospedaliero, compreso il Day Hospital, è indispensabile il contatto con la Centrale

Operativa, in funzione 24 ore su 24, che sosterrà direttamente o autorizzerà le spese conseguenti.

Nel caso in cui l'Assicurato si trovasse nell'effettiva impossibilità di contattare la Centrale Operativa, Globy® provvederà al rimborso delle spese sostenute nella misura del 70%, sempreché comprovate da giustificativi di spesa e indennizzabili a termini di polizza;

- n. rientro accompagnato di un minore assicurato.
 - Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nel caso in cui l'accompagnatore ufficiale si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;
- i. rientro anticipato dell'Assicurato che, per il decesso di un familiare a casa, debba interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti;
- . viaggio di andata e ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni in Italia/Europa/Federazione Russa ed a 15 giorni nel Mondo. Globy®, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di € 516 con un massimo di € 103 al giorno;
- m. pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 52 al giorno e per un massimo di tre giorni consecutivi alla data di rientro stabilita, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero o il rientro organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;
- n. rientro dell'Assicurato convalescente, nel caso in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;
- o. reperimento ed invio di medicinali urgenti irreperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;
- p. trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;
- q. protezione delle carte di credito, avviando con gli Istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;
- r. trasporto della salma fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. La Centrale Operativa provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e quelle per l'eventuale recupero della salma;
- s. anticipo di denaro fino a € 516 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi in cui si renda effettivamente necessario (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Globy® entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- t. costituzione della cauzione penale fino a € 5.500, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Globy® entro trenta giorni dall'anticipo stesso;
- u. reperimento di un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgano direttamente l'Assicurato. Globy® terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 516;
- v. rimborso delle spese di telecomunicazione in Italia (telefono, telefax, telegrammi), sostenute per richiedere uno degli interventi previsti dalla garanzia, fino ad un importo di € 103;
- z. interprete all'estero a disposizione dell'Assicurato per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in ospedale. Globy® organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di otto ore lavorative;

3.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Globy® non prende in carico gli eventi e/o le spese conseguenti a:

- a. organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste.
 - Per la garanzia Spese Mediche il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso, Globy® se non contattato durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- b. viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
 c. interruzione volontaria della gravidanza, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
- d. cure riabilitative;
- e. acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- f. prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;
- g. visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- h. espianti e/o trapianti di organi;
- i. cure ortodontiche e di paradontiopatie di protesi dentarie;



- j. ricerche o soccorsi in mare o in montagna, viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali
- k. partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

- m. nel caso in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:
 - o si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
 - o l'Assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Globy® sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato
- n. per le spese mediche di bordo.

3.3 Disposizioni e Limitazioni

- a. Le prestazioni sono fornite una sola volta entro il periodo di validità della polizza, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle Spese" di cui all'art. 3.1 lettera g) potrà essere utilizzata, nel limite del capitale assicurato, anche più volte entro il periodo di validità;
- b. le prestazioni di assistenza delle specifiche condizioni di operatività, verranno effettuate con l'utilizzo di mezzi e di strutture che la Centrale Operativa riterrà, a suo insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato e allo stato di necessità. Nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con aereo di linea (classe economica) e/o treno (prima classe);
- c. Globy® non potrà essere ritenuta responsabile di:
 - o ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
 - o errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
 - o pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- d. Globy® ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, per il rientro;
- e. Globy® non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- f. l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Globy® e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento.

4. BAGAGLIO

4.1 Oggetto

Globy® indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del capitale assicurato di € 200 per l'Italia e di € 500 per Europa/Federazione Russa/Mondo e con il limite massimo di € 130 per oggetto, dei danni materiali e diretti a lui derivati da:

- a. furto
- b. scippo
- c. rapina
- d. mancata riconsegna da parte del vettore aereo
- e. incendio

del bagaglio personale (vedi "Definizioni").

In eccedenza al capitale assicurato, nel limite di € 150, Globy® rimborserà all'Assicurato le spese documentate, sostenute per acquistare effetti personali di prima necessità, nel caso di ritardata consegna del bagaglio registrato da parte del vettore aereo, di oltre 12 ore dell'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medi-cinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto;

4.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

La garanzia non è operante per danni:

- a. agevolati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- b. beni non espressamente previsti nelle "Definizioni";
- c. derivanti od imputabili a:
 - o rotture, a meno che le stesse non siano dovute ad incidente del mezzo di trasporto o conseguenti a furto, scippo, rapina e incendio;
 - o bagnamento e colaggio di liquidi;
- d. verificatisi quando:
 - o il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
 - o il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;
 - o il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli anche se riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;
- e. di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.

Sono inoltre esclusi i seguenti beni:

- f. denaro in ogni sua forma;
- g. titoli di qualsiasi genere, documenti, assegni, traveller's chèques e carte di credito;
- h. gioielli, perle, pietre preziose, orologi, oggetti d'oro, di platino o d'argento, altri oggetti preziosi e pellicce;
- monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
 apparecchi audio, audiovisivi e corredi fotocineottici affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- m. strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili, attrezzature sportive di ogni genere, armi, caschi e autoradio.

4.3 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a. considerando
 - o il capitale assicurato, definito in base alla destinazione del viaggio (come indicato al precedente art. 4.1);
 - o il valore commerciale che avevano le cose al momento del sinistro. In caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro verrà considerato il valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;
 - o il limite massimo di € 130 per oggetto;
 - tutto il materiale fotocineottico quale unico oggetto;
- b. senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- c. successivamente a quello del vettore o dell'albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del materiale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo se quanto già risarcito non copre l'intero ammontare del danno.

5. INFORTUNI DI VIAGGIO

5.1 Oggetto

L'assicurazione vale per gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante il periodo di viaggio e nello svolgimento di ogni attività non professionale, ovvero quella normalmente inerente alla vita comune e di relazione, ai passatempi ed allo svolgimento delle attività di hobby che abbiano come conseguenza, entro un anno dal giorno in cui si è verificato l'infortunio, la morte e/o l'invalidità permanente. La garanzia comprende anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.



5.2 Capitali Assicurat

Il capitale assicurato è pari a € 50.000 per persona ed è da intendersi di pari importo per i casi di Morte e di Invalidità Permanente .

5.3 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati:

- a. direttamente od indirettamente da atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o vio-lenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo com-messo per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella col-lettività o in parte di essa
- b. dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
- c. dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- d. da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio.

Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immuno-deficienza acquisita (A.I.D.S.).

5.4 Criteri di Indennizzabilità

Globy® corrisponde l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se al momento dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di "Invalidità Permanente" subiscono una riduzione tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

5.5 Franchigia

La liquidazione dell'indennità verrà effettuata come segue:

- a. non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale, l'indennità sarà corrisposta soltanto per la parte eccedente tale percentuale;
- b. qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado superiore al 30% della totale, l'indennità sarà corrisposta senza deduzione di alcuna franchigia.

5.6 Condizioni Particolari

Le seguenti condizioni prevalgono, in caso di discordanza, sulle condizioni che precedono e debbono essere specificatamente firmate per presa visione ed accettazione.

a. Polizza Individuale: emessa per un solo Assicurato

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Cod. Civ. l'Assicurato, in base a quanto sia o venga a conoscenza, dichiara che la somma dei capitali fra la presente ed altre assicurazioni, che includano la copertura del rischio "Infortuni" emesse su capitolato Globy® o AGA International S.A. e stipulate dall'Assicurato stesso o da altri in suo favore, non supera i limiti di:

- o € 50.000 per il caso di Morte;
- ∘ € 50.000 per il caso di Invalidità Permanente.

b. Polizza cumulativa: emessa per più assicurati

La somma delle garanzie di cui alla presente polizza e di eventuali altre (individuali e cumulative) stipulate dall'Assicurato o da altri in suo favore, per il medesimo rischio e con il medesimo capitolato di polizza, non potrà superare i capitali di:

- ∘ € 50.000 per persona, per il caso di Morte e di Invalidità Permanente totale;
- ∘ € 2.000.000 complessivamente per evento, per il caso di Morte e di Invalidità Permanente totale.

Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti, salvo il diritto dell'Assicurato di richiedere il rimborso dei premi netti nella stessa proporzione.

6. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

6.1 Oggetto

Globy®, fino ad un massimo di € 25.000 per evento e per periodo assicurativo, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza, relativamente a fatti della vita privata. Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore, utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario, pratica di sport, comprese le gare non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere.

6.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art.7 Esclusioni comuni a tutte le garanzie della sezione Normativa Comune)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni direttamente od indirettamente derivanti da:

- a. atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideolo-gici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa.
- b. esercizio di attività professionali;
- c. esercizio dell'attività venatoria;
- d. furto;
- e. circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, della navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili; nonché a:
- e. cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo.

6.3 Gestione delle Vertenze di Danno - Spese di Resistenza

Globy® assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato de-signando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procura lo richieda. Globy® ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi. Restano a carico di Allianz Global Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, fino alla concorrenza di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al dan-neggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Globy® e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Globy® non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

6.4 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 150 per sinistro.



OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

7. Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (vedi anche art. 5 della Normativa Comune)

7.1 Annullamento Viaggio

L'Assicurato (o chi per esso), dopo aver annullato il viaggio presso l'Agenzia dove è stato prenotato, deve: darne avviso a Globy® entro 5 giorni da quello in cui si è verificato l'evento, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a. numero della presente polizza
- b. dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito
- c. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d. documentazione provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico la certificazione deve riportare patologia ed indirizzo dove è reperibile la persona ammalata od infortunata):
- e. documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato l'annullamento
- f. catalogo e/o programma del viaggio con relativo regolamento di penale, in copia
- g. contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia
- h. estratto conto di prenotazione e di penale emessi dall'organizzatore del viaggio, in copia
- i. la copia del contratto di viaggio con le relative ricevute di pagamento.

7.2 Interruzione del viaggio

L'Assicurato deve dare avviso scritto a Globy® entro 10 giorni dalla data di rientro fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a. numero della presente polizza
- b. dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d. documentazione attestante la causa dell'interruzione del viaggio;
- e. certificazione del rapporto di parentela, o di altro tipo, se l'interruzione del viaggio è stata causata da un evento occorso ad un familiare (cfr. definizione);
- f. estratto conto di prenotazione, in copia;
- g. catalogo e/o programma di viaggio attestante il costo dei servizi a terra o dichiarazione del Tour Operator che ha organizzato il viaggio.

7.3 Assistenza alla persona

7.3.1 In caso di necessità

L'assicurato o chi per esso deve contattare immediatamente la Centrale Operativa, fornendo

- a. numero della presente polizza;
- b. dati anagrafici e codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006;
- c. tipo di intervento richiesto
- d. recapito temporaneo (in caso di ricovero fornire nome dell'ospedale e recapito telefonico, nonché riferimento del medico che ha preso in cura l'assicurato);
- e. recapito di eventuali familiari/accompagnatori in viaggio con l'assicurato.

7.3.2 In caso di richieste di rimborso

Per ogni richiesta di rimborso l'assicurato o chi per esso deve dare avviso a Globy® entro 10 giorni dal rientro, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a. numero della presente polizza;
- b. dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d. circostanze dell'evento;
- e. documentazione medica redatta in loco e le relative ricevute delle spese mediche sostenute in originale.

Globy®, inoltre, si riserva il diritto di chiedere tutta la documentazione utile ai fini organizzativi e alle verifiche del caso, che l'assicurato si impegna a mettere a disposizione.

7.4 Bagaglio

L'assicurato deve dare avviso scritto a Globy® entro 10 giorni dalla data di rientro fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta) numero della presente polizza, dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica ed inviando inoltre:

7.4.1 In caso di furto, scippo, rapina, incendio

- a. denuncia in originale presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento, con l'elenco dettagliato di quanto sottratto od incendiato e documentazione attestante il relativo valore;
- b. per il caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (albergatore, vettore) e la sua risposta.

7.4.2 In caso di mancata o ritardata consegna da parte del vettore aereo o manomissione del contenuto:

- a. rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) in copia;
- b. biglietto aereo e ticket del bagaglio in copia;
- c. risposta del vettore aereo attestante la data e l'ora della ritardata riconsegna, la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato di sua competenza;
- d. elenco dettagliato di quanto non riconsegnato o asportato e documentazione attestante il relativo valore;
- e. scontrini di acquisto degli effetti personali acquistati per emergenza, in originale.

7.5 Infortuni di viaggio

L'Assicurato, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare avviso a Globy® entro 30 giorni da quello in cui l'infortunio si è verificato, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a. numero della presente polizza;
- b. dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d. luogo, giorno ed ora dell'evento, cause che lo hanno determinato;
- e. certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni

Se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a Globo®

7.6 Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

L'Assicurato o chi per esso deve darne avviso scritto a Globy® entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo, indipendentemente dalla modalità di denuncia (telefonica, on-line o scritta):

- a. numero della presente polizza;
- b. dati anagrafici, codice fiscale del destinatario del pagamento, ai sensi della legge n.248 del 4 agosto 2006 e recapito;
- c. nome e indirizzo della Banca, codice IBAN, codice SWIFT nel caso di conto estero e nome del titolare del conto corrente se differente dall'intestatario della pratica;
- d. luogo, giorno ed ora dell'evento, cause che lo hanno determinato;

L'Assicurato dovrà inoltre far pervenire a Globy®, anche successivamente, la richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno.



RIFERIMENTI IMPORTANTI

Per ogni evenienza inerente le prestazioni di assistenza contattare immediatamente:

CENTRALE OPERATIVAIn funzione 24 ore su 24 tutto l'anno

Tel. +39 02 26609862

Via Ampere 30 – 20131 MILANO Fax +39 02 70630091

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri Vi invitiamo a consultare il sito:
www.ilmiosinistro.it

Gli eventuali sinistri vanno denunciati a Globy® con una delle seguenti **tre modalità**:

- via telefono (al numero 02-26609.690 attivo tutti i giorni, 24 ore su 24)
- via internet (sul sito www.ilmiosinistro.it)
- via posta (all'indirizzo qui sotto indicato)
 In ogni caso, indipendentemente dalla modalità di denuncia, tutta la documentazione richiesta va inviata, esclusivamente in originale, ad:

AGA INTERNATIONAL S.A.
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA
Servizio Liquidazione Danni Globy®

Casella Postale 1112 Via Cordusio 4 20123 MILANO

GLOBY® QUICK

Se la denuncia del sinistro avviene esclusivamente via telefono, al numero 02-26609.690, o internet, Globy® garantisce la gestione e la chiusura della pratica in 20 giornil* In caso contrario, Globy® simpegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza. Nel caso in cui la denuncia avvenga via posta , invece, il processo liquidativo seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza non consente l'accesso alla procedura Quick, e non sarà possibile attivare tale procedura successivamente.

* Il calcolo dei 20 giorni di gestione pratica decorre dal momento di ricevimento della documentazione completa utile alla liquidazione del sinistro. Sono esclusi dal conteggio i temp tecnici bancari relativi al flusso di pagamento.

all'estero



Allianz (11)

Global Assistance

Globy® informa i propri Assicurati che in caso di assistenza sanitaria all'estero, la Struttura Sanitaria potrebbe richiedere l'autorizzazione alla comunicazione dei dati sensibili al personale di AGA International S.A. incaricato alla gestione del sinistro e per i soli fini dell'erogazione delle prestazioni cui si ha diritto ai termini di polizza.

Globy® mette a disposizione degli Assicurati un Facsimile del modulo di autorizzazione che potrà essere utilizzato in caso di necessità:

Autorizzazione dell'Assicurato da compilare e consegnare alle strutture ospedaliere in caso di assistenza sanitaria

<u>English</u>		
I, the undersigned		
in	ative decree 196 of 30th June 2003, concerning the v in question) to the processing of my personal details	reserved nature of personal details, s, including those regarding my state
AUTHORISE		
the doctors, hospital structures and care organizations treating me during the illness sensitive information, assessments, clinical records and comments on the event or International S.A., for the sole purpose of providing the insurance service and/or suppl services and products that I might require during and following the incidents which I have I also declare that I have been fully informed of my rights in this sense.	the development of the situation to the personnel, lying the services included in the insurance product a	representatives and agents of AGA
Signature of insured	Date	
Français		
Je soussigné,		
totalement informé de mes droits par le document relatif à l'article 13 de la loi en vigue du 30 juin 2003). Par la présente, j'autorise (selon l'article 23 de la loi) le traitement d'utilisation décrite dans le fascicule ci-joint et exclusivement pour bénéficier des prestat	de mes données personnelles , y compris celles con tions d'assistance technique et médicale souscrites.	cernant ma santé, dans le cadre de
J'autorise les médecins, les structures hospitalières et les institutions, qui me prendront et communiquer toutes les informations personnelles et confidentielles, les évaluati personnel, aux responsables et aux correspondants de AGA International S.A., dans	ions, les fiches médicales et les commentaires liés	s à ma maladie ou à l'accident, au
d'assurance, les services et les produits accessoires, dont je pourrais avoir besoin pend Je déclare avoir été renseigné de façon exhaustive sur mes droits.	dant et après le sinistre.	
Signature de l'assuré	Date	